



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ELENCO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 21/12/2007

Art. 1 – Istituzione ed utilizzo dell’Elenco

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Elenco delle imprese e delle ditte di fiducia per l’affidamento di lavori in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 fino all’importo massimo di euro 100.000 al netto di I.V.A. (salvo adeguamento della soglia) nel rispetto dei principi comunitari, del Codice dei contratti pubblici, della normativa regionale vigente e del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 25/10/2006.

L’elenco delle imprese e delle ditte di fiducia dell’Amministrazione come previsto dall’art. 125, comma 12, del D.Lgs. 163/06, è costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti.

Viene utilizzato per l’affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario preceduto da gara informale o indagine di mercato, o affidamento diretto nei limiti di importo previsti dalla normativa.

Art. 2 – Preventiva pubblicazione

La formazione dell’elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet dell’Ente.

L’avviso sarà sempre visibile per tutta la durata di validità dell’elenco.

Art. 3 modalità di tenuta dell’elenco

L’elenco viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni:

1. numero progressivo (secondo ordine di arrivo al protocollo comunale)
2. denominazione e ragione sociale
3. codice fiscale e/o partita I.V.A.
4. numero telefonico e di fax
5. iscrizione CC.I.AA.
6. posizioni assicurative e previdenziali
7. sede legale ed operativa
8. nominativo legali rappresentanti e direttori tecnici
9. categorie di iscrizione
10. contratto applicato ai dipendenti

11. domicilio fiscale

12. dimensione aziendale (numero dipendenti)

Art. 4 – Tenuta dell'Elenco

L'Elenco è tenuto dall'Ufficio Amministrativo Tecnico del Comune di Jesolo.

L'istruttoria delle domande, finalizzata ad accertare il grado di capacità tecnica, finanziaria ed economica di ciascuna ditta, è svolta dal predetto Ufficio Amministrativo Tecnico.

L'approvazione dell'elenco di cui sopra è disposta dal Dirigente del settore competente.

Art. 5 – Categorie di lavori

L'Elenco delle imprese e delle ditte di fiducia è suddiviso in categorie di operatori in relazione alle singole specializzazioni. Le categorie di lavori incluse nell'Elenco sono quelle più ricorrenti sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni.

I lavori da affidare di maggiore interesse per questo Ente sono riconducibili alle seguenti categorie di cui al D.P.R. 34/2000:

OG 1 Edifici civili e industriali:

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile

OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica

OS 12 Barriere e protezioni stradali

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Per essere iscritte nell'Elenco, le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- c) requisiti di ordine speciale nella misura prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 34/2000 per un importo minimo di euro 100.000 o Attestazione di qualificazione S.O.A.;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti costituisce causa di non iscrizione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

Art. 7 – Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione nell'elenco devono essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modello di istanza predisposto dall'Ente. Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 che l'impresa dovrà sottoscrivere per attestare il possesso dei requisiti previsti.

Alla domanda, in competente bollo, dovranno essere allegati:

1. fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del/i sottoscrittore/i;
2. certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, in data non anteriore a 6 (sei) mesi che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa con la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali ed antimafia;
3. copia conforme all'originale dell'attestazione di qualificazione posseduta rilasciata da una SOA s.p.a.(se qualificato SOA);
4. certificati di esecuzione lavori o fotocopie di fatture emesse per l'esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente, di tipologia correlata a quella per cui chiede l'iscrizione per un importo minimo di euro 100.000 (se privo di qualificazione SOA);
5. dichiarazione rilasciata dal proprio consulente/commercialista sul costo complessivo del personale in misura non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, corredata dalle fotocopie dei bilanci o dichiarazione dei redditi dei vari anni da cui desumere la corrispondenza con quanto dichiarato (se privo di qualificazione SOA);

6. elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta: tipologia, titolo giuridico di disponibilità, caratteristiche; (se privo di qualificazione SOA).

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie.

Le domande che in sede di istruttoria dovessero risultare incomplete o irregolari, l'Ufficio Tecnico Amministrativo inviterà l'Impresa ad integrare e/o regolarizzare la documentazione entro un termine massimo di 20 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione richiesta ad integrazione, comporterà la non iscrizione.

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'elenco solo se regolari e complete, ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data di arrivo al protocollo comunale.

Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco

Si provvederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco delle imprese nei seguenti casi:

- a) cessazione attività;
- b) la ditta abbia perso i requisiti generali atti a contrattare con la Pubblica Amministrazione e richiesti in sede di iscrizione;
- c) la ditta abbia perso i requisiti di ordine speciale;
- d) la ditta, invitata, non abbia partecipato senza validi motivi per due volte consecutive;
- e) la ditta sia stata oggetto di giudizio negativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento congruamente motivato a seguito di contestazioni, irregolarità, ritardi o esecuzione con standard qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti nell'esecuzione di lavori affidati da questo ente;
- f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta in sede di iscrizione;
- g) su domanda dell'interessato.

La cancellazione preclude per i due anni successivi la possibilità di reinscrizione all'Elenco.

L'Impresa, tuttavia, potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la decisione entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della notifica di cancellazione.

I provvedimenti di cui sopra sono di competenza del Dirigente del settore competente.

Art. 9 –Iscrizione e aggiornamento

L'iscrizione è effettuata per categoria/categorie di lavori.

Alle ditte che hanno inoltrato domanda, in competente bollo, verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione.

I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati e delle dichiarazioni rese.

La ditta rimane iscritta fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale annullamento dell'elenco.

L'elenco viene aggiornato con determinazione del dirigente del settore, in riferimento alle nuove iscrizioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 10 – Imprese già iscritte – comunicazione

Le imprese precedentemente iscritte nell'Albo delle imprese e delle ditte di fiducia per la ricerca del contraente per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con Determinazione dirigenziale n. 283 del 27/02/2004, riceveranno comunicazione delle variazioni intervenute con il presente regolamento.

Art. 11 – Utilizzazione dell'elenco

In relazione all'importo della singola procedura in economia, le ditte iscritte nella categoria corrispondente vengono contattate:

- a. fino all'importo di euro 40.000 l'intervento verrà affidato direttamente;
- b. da euro 40.001 fino a euro 100.000 saranno invitati a gara ufficiosa almeno n. 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Le ditte saranno interpellate con il criterio della rotazione e su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento del singolo intervento.

In relazione alla tipologia dell'appalto, il Responsabile Unico del Procedimento potrà individuare la ditta da invitare, anche se non inclusa nell'Elenco, e non invitare quelle ditte che, pur se iscritte, appaiono obiettivamente inadatte al tipo di prestazione richiesta, anche se in tal

modo risultasse disapplicato il criterio di rotazione e quello del numero minimo di ditte da invitare.

Ove risulti iscritto nell'Elenco per la categoria di prestazioni oggetto della gara, un numero di ditte inferiore a cinque, il Responsabile Unico del Procedimento è autorizzato ad estendere l'invito ad altre ditte non iscritte.

Art. 12 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter gestire il procedimento, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell'interessato e della sua riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse all'iscrizione nell'Elenco. Il titolare dei dati è il **Comune di Jesolo**; il Responsabile dei dati personali è il Dirigente del III Settore.

I dati personali saranno comunicati al personale interno dell'Ente coinvolto nel procedimento e saranno altresì comunicati ad Enti terzi per le necessarie verifiche.